

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

ISSN 0378-701 X

C 142

35° anno

4 giugno 1992

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Commissione	
92/C 142/01	ECU.....	1
92/C 142/02	Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione	2
92/C 142/03	Aiuti di Stato — 162/92 — Belgio	3
92/C 142/04	Comunicazione agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi che essi sono invitati a elaborare nel quadro di un'iniziativa comunitaria a favore delle regioni fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento ...	5
	Corte di giustizia	
	CORTE DI GIUSTIZIA	
92/C 142/05	Sentenza della Corte (Sesta Sezione), del 7 maggio 1992, nei procedimenti riuniti C-251/90 e C-252/90 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Sheriff Court of Grampian, Highland and Islands at Elgin): Procurator Fiscal contro Kenneth Gordon Wood e James Cowie (<i>Pesca — Licenze — Condizioni</i>)	7
92/C 142/06	Sentenza della Corte (Seconda Sezione), del 7 maggio 1992, nelle cause riunite C-258/90 e C-259/90: Pesquerias de Bermeo SA e Naviera Laida SA contro Commissione delle Comunità europee (<i>Pesca — progetto di campagna di pesca sperimentale — Decisione della Commissione con cui si accerta che il progetto non risponde ai requisiti necessari per ottenere un contributo finanziario comunitario, ai sensi del regolamento del Consiglio n. 4028/86</i>)	7

(segue)

92/C 142/07	Sentenza della Corte (Sesta Sezione), del 7 maggio 1992, nel procedimento C-347/90 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura di Milano): Aldo Bozzi contro Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali (<i>Interpretazione dell'art. 33 della sesta direttiva IVA</i>)...	8
92/C 142/08	Sentenza della Corte (Sesta Sezione), del 7 maggio 1992, nella causa C 70-91 P: Consiglio delle Comunità europee contro Anita Brems (<i>Dipendente — Nozione di figlio a carico — Persone equiparabili — Figlio del dipendente — Illegittimità delle disposizioni generali di esecuzione</i>)	8
92/C 142/09	Causa C-123/92: Ricorso del 16 aprile 1992 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Ditta Lezzi Pietro & Co. Srl	9
92/C 142/10	Causa C-124/92: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, con ordinanza 24 febbraio 1992, nella causa tra 1) An Bord Co-operative Limited e 2) Compagnie Inter-Agra S.A. contro Intervention Board for Agricultural Produce	9
92/C 142/11	Causa C-125/92: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Chambéry (Sezione sociale), con sentenza 17 marzo 1992, nella causa Società Mulox IBC contro il sig. Hendrick Geels	10
92/C 142/12	Causa C-128/92: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, con ordinanza 25 febbraio 1992, nella causa H. J. Banks & Company Limited contro British Coal Corporation	10
92/C 142/13	Causa C-130/92: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Sezione I Civile) nel procedimento dinanzi ad essa pendente fra Soc. O. T. O. Spa e Ministero delle Finanze	11
92/C 142/14	Causa C-132/92: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal, con ordinanza 14 ottobre 1991, nella causa sig.ra F. M. Roberts contro Birds Eye Walls Ltd	11
92/C 142/15	Cancellazione dal ruolo della causa C-229/91 P	12
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO		
92/C 142/16	Causa T-29/92: Ricorso della Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties in de Bouwnijverheid contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 aprile 1992	12
92/C 142/17	Causa T-31/92: Ricorso del sig. Francis Wattiau contro il Parlamento europeo, presentato il 22. 4. 1992	13

 II Atti preparatori

III *Informazioni***Commissione**

92/C 142/18	Programma di cooperazione internazionale sulla valutazione delle conseguenze dell'incidente della centrale nucleare di Chernobyl — Invito a presentare proposte di progetto	15
92/C 142/19	Notifica preventiva di una concentrazione (Caso n. IV/M.222 — Mannesmann/Hoesch)	17
92/C 142/20	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.221 — ABB/BREL)	18
92/C 142/21	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso n. IV/M.224 — Volvo/LEX)	18

I

(Comunicazioni)

COMMISSIONE

ECU (*)

3 giugno 1992

(92/C 142/01)

Importo in moneta nazionale per una unità:

Franco belga e lussemburghese	42,2390	Dollaro USA	1,27629
Corona danese	7,92771	Dollaro canadese	1,53309
Marco tedesco	2,05228	Yen giapponese	162,983
Dracma greca	246,478	Franco svizzero	1,87296
Peseta spagnola	128,325	Corona norvegese	8,01386
Franco francese	6,91114	Corona svedese	7,40060
Sterlina irlandese	0,769084	Marco finlandese	5,58379
Lira italiana	1550,06	Scellino austriaco	14,4426
Fiorino olandese	2,31163	Corona islandese	73,9230
Scudo portoghese	170,360	Dollaro australiano	1,67603
Sterlina inglese	0,701839	Dollaro neozelandese	2,37450

La Commissione ha installato una telescrivente con meccanismo di risposta automatica capace di trasmettere ad ogni richiedente, su semplice chiamata per telex, i tassi di conversione nelle principali monete. Questo servizio opera ogni giorno dalle ore 15,30 alle ore 13 del giorno dopo.

Il richiedente deve procedere nel seguente modo:

- chiamare il numero di telex 23789 a Bruxelles;
- trasmettere il proprio indicativo di telex;
- formare il codice «cccc» che fa scattare il meccanismo di risposta automatica che produce l'iscrizione sulla propria telescrivente dei tassi di conversione dell'ecu;
- non interrompere la comunicazione prima della fine del messaggio che è segnalata dall'iscrizione «ffff».

Nota: Presso la Commissione è altresì in servizio una telescrivente a risposta automatica (al n. 21791) che fornisce dati giornalieri concernenti il calcolo degli importi compensativi monetari nell'ambito dell'applicazione della politica agraria comune.

(¹) Regolamento (CEE) n. 3180/78 del Consiglio (GU n. L 379 del 30. 12. 1978, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1971/89 (GU n. L 189 del 4. 7. 1989, pag. 1).

Decisione 80/1184/CEE del Consiglio (convenzione di Lomé) (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 34).

Decisione n. 3334/80/CECA della Commissione (GU n. L 349 del 23. 12. 1980, pag. 27).

Regolamento finanziario, del 16 dicembre 1980, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 23).

Regolamento (CEE) n. 3308/80 del Consiglio (GU n. L 345 del 20. 12. 1980, pag. 1).

Decisione del consiglio dei governatori della Banca europea per gli investimenti del 13 maggio 1981 (GU n. L 311 del 30. 10. 1981, pag. 1).

Prezzi medi e prezzi rappresentativi dei tipi di vino da tavola sui differenti centri di commercializzazione (*)

(92/C 142/02)

[Stabiliti il 2 giugno 1992 in applicazione dell'articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87]

Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl	Centri di commercializzazione	ECU per % vol/hl
R I		A I	
Heraklion	nessuna quotazione	Atene	nessuna quotazione
Patrasso	nessuna quotazione	Heraklion	nessuna quotazione
Requena	1,964	Patrasso	nessuna quotazione
Reus	nessuna quotazione	Alcázar de San Juan	nessuna quotazione
Villafranca del Bierzo	nessuna quotazione (1)	Almendralejo	nessuna quotazione
Bastia	2,879	Medina del Campo	nessuna quotazione (1)
Béziers	3,043	Ribadavia	nessuna quotazione
Montpellier	2,989	Vilafranca del Penedès	nessuna quotazione
Narbonne	3,166	Villar del Arzobispo	nessuna quotazione (1)
Nîmes	3,002	Villarobledo	nessuna quotazione (1)
Perpignan	nessuna quotazione	Bordeaux	nessuna quotazione
Asti	nessuna quotazione	Nantes	nessuna quotazione
Firenze	2,214	Bari	2,299
Lecce	nessuna quotazione	Cagliari	nessuna quotazione
Pescara	nessuna quotazione	Chieti	nessuna quotazione (1)
Reggio Emilia	nessuna quotazione	Ravenna (Lugo, Faenza)	2,725
Treviso	2,753	Trapani (Alcamo)	2,498
Verona (per i vini locali)	nessuna quotazione	Treviso	2,753
Prezzo rappresentativo	3,022	Prezzo rappresentativo	2,592
R II			<hr/> ECU/hl <hr/>
Heraklion	nessuna quotazione	A II	
Patrasso	nessuna quotazione	Rheinfalz (Oberhardt)	42,97
Calatayud	nessuna quotazione	Rheinhessen (Hügelland)	44,92
Falset	nessuna quotazione	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
Jumilla	nessuna quotazione (1)	Prezzo rappresentativo	43,933
Navalcarnero	nessuna quotazione (1)		
Requena	nessuna quotazione	A III	
Toro	nessuna quotazione (1)	Mosel-Rheingau	nessuna quotazione
Villena	nessuna quotazione (1)	La regione viticola della Mosella lussemburghese	nessuna quotazione (1)
Bastia	2,672	Prezzo rappresentativo	nessuna quotazione
Brignoles	nessuna quotazione		
Bari	2,299		
Barletta	2,299		
Cagliari	nessuna quotazione		
Lecce	nessuna quotazione		
Taranto	nessuna quotazione		
Prezzo rappresentativo	2,486		
	<hr/> ECU/hl <hr/>		
R III			
Rheinfalz-Rheinhessen (Hügelland)	nessuna quotazione		

(*) Dal 1° settembre 1991, alle quotazioni spagnole pubblicate si applica un coefficiente di 1,07, corrispondente al rapporto tra i prezzi d'orientamento comunitari e spagnoli, in conformità del regolamento (CEE) n. 481/86 del 25 febbraio 1986.

(1) Quotazione non presa in considerazione conformemente all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2682/77.

AIUTI DI STATO

162/92

Belgio

(92/C 142/03)

(Articoli da 92 a 94 del trattato che istituisce la Comunità economica europea)

Comunicazione della Commissione, a norma dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CEE, trasmessa agli Stati membri ed agli altri interessati, a proposito di un regio decreto che modifica il regio decreto del 31 luglio 1989, relativo a contributi obbligatori intesi a promuovere sbocchi commerciali per taluni prodotti della sezione consultiva «avicoltura e piccolo allevamento», costituita in seno all'«Office national des débouchés agricoles et horticoles» (ONDAH) (Moniteur belge del 24. 8. 1989, pag. 14616)

Con la lettera ripresa in appresso, la Commissione ha comunicato al governo belga la propria decisione di avviare la procedura.

«Signor Ministro,

1. Con lettera del 19 febbraio 1992, registrata il 21 febbraio 1992, la Rappresentanza permanente del Belgio presso le Comunità europee ha notificato alla Commissione il progetto che figura in oggetto.
2. La notifica riguarda un progetto di regio decreto che modifica il regio decreto del 31 luglio 1989, menzionato in oggetto.

La modifica consiste:

- A. nell'estendere il vigente regime ai prodotti del settore delle galline ovaiole e dei polli da carne;
 - B. nel prorogare il periodo di applicazione del regio decreto per una durata indeterminata.
3. Per quanto riguarda il regime previsto dal regio decreto del 31 luglio 1989, la Commissione ha avviato la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato ⁽¹⁾ a proposito degli aiuti alla promozione di sbocchi commerciali per i prodotti dell'avicoltura e del piccolo allevamento a causa delle modalità di finanziamento.

Quest'ultimo comprende infatti la riscossione di un contributo obbligatorio di macellazione anche per gli animali vivi importati dagli altri Stati membri (l'imposta è riscossa per capo abbattuto). Il finanziamento comprende altresì la riscossione di un contributo obbligatorio a carico degli "importatori specializzati" di alimenti composti importati da altri Stati membri; gli "importatori specializzati" sono quelli la cui attività professionale consiste esclusivamente nell'effettuare importazioni e che importano unicamente alimenti composti provenienti dagli Stati membri. Il regime previsto dal regio decreto di cui trattasi è stato in vigore fino al 31 dicembre 1990.

4. Il regime è stato prorogato fino al 31 dicembre 1991 ed esteso ai conigli (il contributo è riscosso per capo e per quantitativo di carne). La Commissione ha avviato la procedura ⁽²⁾ nei confronti della proroga degli aiuti e nei confronti dell'estensione del loro finanziamento, realizzata imponendo contributi anche sui conigli.

5. La notifica della nuova proroga dell'attuale regime non contiene alcun nuovo elemento che consenta di modificare la posizione della Commissione, qual è espressa nelle sue lettere del 30 novembre 1990 e del 31 luglio 1991.

6. È chiaro che l'estensione dei contributi obbligatori alle galline ovaiole ed ai polli da carne non modifica la valutazione degli aiuti previsti dal regio decreto del 31 luglio 1989. Infatti, la finalità degli aiuti così finanziati non risulta modificata da questa estensione; dato che i contributi obbligatori su questi due prodotti vengono riscossi in funzione dell'attività produttiva (contributi annui forfettari) e non in base ai quantitativi acquistati (eventualmente importati da altri Stati membri), prodotti o venduti, tali contributi non costituiscono un elemento di protezione al di là degli aiuti propriamente detti.

Nondimeno, tenuto conto del fatto che i proventi delle imposte sono versati in un fondo comune per i prodotti dell'avicoltura e del piccolo allevamento, non è possibile separare gli aiuti ai detentori di galline ovaiole e di polli da carne dall'insieme degli aiuti in oggetto. Non è quindi opportuno modificare la valutazione espressa dalla Commissione sugli aiuti previsti dal regio decreto del 31 luglio 1989, modificato dal regio decreto del 5 agosto 1991, a motivo dell'estensione dell'imposta.

⁽¹⁾ Lettera del governo belga n. SG(89) D/15032 del 30 novembre 1989 — GU n. C 24 dell'1. 2. 1990, pag. 13.

⁽²⁾ Lettera al governo belga n. SG(91) D/14912 del 31 luglio 1991 — GU n. C 302 del 22. 11. 1991, pag. 4.

Occorre quindi avviare la procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2 del trattato nei confronti del progetto di regio decreto che prevede la proroga del regime di aiuti menzionato in oggetto a motivo delle modalità di finanziamento di detti aiuti.

7. Nel quadro di tale procedura, la Commissione invita il governo belga a presentarle le sue osservazioni entro quattro settimane a decorrere dalla data della presente lettera.

La Commissione fa presente al governo belga che ai sensi dell'articolo 93 del trattato CEE, alle misure progettate non può essere data esecuzione prima che la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 abbia condotto ad una decisione finale.

La Commissione informa inoltre il governo belga che analogo invito sarà rivolto agli altri Stati membri, mediante invio di copia della presente, nonché agli altri interessati, mediante pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.»

La Commissione invita gli altri Stati membri e gli altri interessati a trasmettere le loro osservazioni sulle misure in parola, entro un mese a decorrere dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
rue de la Loi 200
B-1049 Bruxelles

Tali osservazioni saranno comunicate al governo belga.

Comunicazione agli Stati membri che stabilisce gli orientamenti per i programmi operativi che essi sono invitati a elaborare nel quadro di un'iniziativa comunitaria a favore delle regioni fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento

(92/C 142/04)

1. Nella riunione del 13 maggio 1992, la Commissione delle Comunità europee ha deciso, a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio⁽¹⁾, di varare un'iniziativa comunitaria a favore delle regioni fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento, in appresso denominata «Retex».

I. Obiettivi

2. L'iniziativa ha lo scopo di accelerare la diversificazione delle attività economiche nelle regioni fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento, per ridurre tale dipendenza e agevolare l'adeguamento delle imprese economicamente sane di tutti i settori industriali.

II. Misure ammissibili

3. Le misure sono destinate a tutti i settori industriali delle regioni ammissibili a Retex. Le misure relative a una data zona dovranno essere determinate in aggiunta e a complemento delle azioni a favore dell'industria previste nel quadro comunitario di sostegno, che includono aiuti agli investimenti per attrezzature destinate alla produzione.

I programmi sottoposti dagli Stati membri dovranno essere costituiti da un complesso equilibrato di misure.

Le misure ammissibili possono riguardare le azioni seguenti:

a) miglioramento delle conoscenze tecniche mediante la concessione di aiuti alle singole imprese per spese relative a consulenze esterne e all'acquisto delle attrezzature (esclusi i macchinari destinati alla produzione) necessarie per mettere in atto le indicazioni dei periti consultati, in relazione ai seguenti settori: design, politica della qualità, progettazione e produzione assistita da computer, marketing, organizzazione interna dell'impresa, salute e sicurezza dei lavoratori;

b) aiuto alla costituzione di associazioni locali fra imprese e ad azioni di cooperazione finalizzate ai seguenti obiettivi:

- miglioramento delle conoscenze tecniche nei settori di cui al punto a);
- rapida divulgazione dell'informazione relativa a metodi di produzione innovativi e a forme nuove di organizzazione;

— ricerca e sviluppo;

— commercializzazione e diversificazione dei prodotti;

— rafforzamento dei contatti delle imprese con fornitori e clienti per meglio tener conto delle nuove esigenze in materia di flessibilità e di qualità;

— miglioramento dell'informazione relativa alle tendenze di mercato, in connessione con azioni di sostegno al design, alla qualità e alla commercializzazione;

— creazione di reti che facilitino i contatti esterni nell'ambito dello Stato membro e della Comunità, in relazione alle misure sopra citate;

c) costituzione, a vantaggio dei settori in cui opera un numero rilevante di PMI, di un gruppo di animatori e consulenti, incaricati di organizzare in concomitanza con gli aiuti concessi alle imprese, in particolare quelli di cui ai punti a) e b), audit aziendali, azioni di sensibilizzazione al miglioramento delle conoscenze tecniche e di consulenza alle imprese per la definizione e l'attuazione dei loro piani di ammodernamento;

d) per le imprese che hanno predisposto un piano di ammodernamento elaborato con la consulenza di esperti esterni, in particolare quelli del gruppo di cui al punto c): un contributo temporaneo per coprire le spese relative alle retribuzioni di ingegneri, tecnici o dirigenti assunti per collaborare all'attuazione di tale piano;

e) azioni di formazione professionale, alcune delle quali destinate al personale delle imprese e delle loro associazioni, altre finalizzate alla riqualificazione degli addetti del settore tessile e dell'abbigliamento che hanno perso o rischiano di perdere il posto di lavoro;

f) sistemazione delle zone industriali in stato di abbandono, compresa la trasformazione di fabbriche disattivate; aiuti destinati alla riduzione dell'inquinamento industriale, diretti in particolare ad agevolare il trattamento e il riciclaggio degli effluenti liquidi e dei rifiuti industriali e comprensivi dell'assistenza tecnica necessaria allo sviluppo di metodi di produzione o di manutenzione meno inquinanti;

g) miglioramento delle possibilità di accesso delle imprese ai capitali di rischio e ai prestiti.

⁽¹⁾ GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

Gli Stati membri curano che le imprese beneficiarie rispettino la legislazione nazionale in materia di condizioni di lavoro.

III. Regioni ammissibili

4. Sono ammissibili all'iniziativa Retex le zone fortemente dipendenti dall'industria del settore tessile e dell'abbigliamento che possono beneficiare di aiuti del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito degli obiettivi 1, 2 e 5b).

Non tutte le zone conformi ai criteri di cui al punto 6 in appresso, utilizzate per determinare la ripartizione del contributo tra i paesi della Comunità, devono necessariamente essere incluse nei programmi operativi sottoposti dagli Stati membri. Analogamente, tali programmi possono comprendere altre zone degli obiettivi 1, 2 o 5b) fortemente dipendenti dal settore tessile e dell'abbigliamento che non rispondano a tutti i criteri di cui al punto 6.

Gli Stati membri sono invitati a concentrare gli interventi Retex nelle zone caratterizzate o minacciate dalle difficoltà più gravi.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e la delimitazione geografica di tali zone al momento della presentazione delle proposte di programmi operativi Retex.

A decorrere dal 1° gennaio 1994, potranno diventare ammissibili a Retex sia le zone fortemente dipendenti dal settore tessile dei nuovi Länder tedeschi, sia altre zone fortemente dipendenti da detto settore, nel caso in cui venissero a rispondere agli obiettivi, 1, 2 o 5b). Questa possibilità potrà essere estesa, sia pure in misura limitata, anche ad altre zone fortemente dipendenti dal settore in questione, purché la nuova normativa riguardante i Fondi strutturali contempli una maggiore flessibilità per le iniziative comunitarie, in modo da permettere a tali zone di essere prese in considerazione.

IV. Contributo della Comunità al finanziamento dell'iniziativa

5. I programmi operativi Retex beneficiano di un finanziamento congiunto dello Stato membro e della Comunità. Sino alla fine del 1993 l'importo giudicato necessario per il contributo comunitario a Retex è di 100 milioni di ecu. È prevista la continuazione dell'iniziativa Retex per un periodo supplementare di quattro anni, con un contributo comunitario complessivo di circa 400 milioni di ecu finanziato in base agli stanziamenti per i Fondi strutturali che saranno decisi per il periodo successivo al 1993, nell'ambito delle nuove prospettive finanziarie 1993-1997.

In caso che nuove zone diventino ammissibili a Retex a decorrere dal 1° gennaio 1994, la Commissione si riserva la facoltà di riconsiderare l'importo complessivo del contributo comunitario a Retex.

6. Il contributo della Comunità sarà concesso agli Stati membri fino a un massimo dell'80 % nelle regioni dell'obiettivo 1, a seconda della loro dipendenza dal settore tessile e dell'abbigliamento, e fino a un massimo del 20 % nelle regioni degli obiettivi 2 e 5b), a seconda della loro dipendenza da tale settore. Nell'ambito di ciascuno dei due gruppi di regioni, la ripartizione fra Stati membri sarà determinata in base al livello dell'occupazione nel settore tessile e dell'abbigliamento che si registra attualmente nelle regioni o gruppi di regioni limitrofe interessate, di livello NUTS III, conformi ai seguenti criteri:

- appartenenza a una regione ammissibile agli obiettivi 1, 2 e 5b);
- numero degli occupati nell'industria tessile e dell'abbigliamento non inferiore a 2 000 unità;
- livello relativo dell'occupazione nel settore tessile e dell'abbigliamento superiore al 10 % dell'occupazione industriale complessiva.

Entro un mese dalla pubblicazione della presente comunicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, gli Stati membri che intendono beneficiare dell'iniziativa Retex comunicano alla Commissione l'elenco delle zone che soddisfano i criteri di cui sopra, nonché le statistiche sull'occupazione relative alle medesime.

V. Attuazione

7. Gli Stati membri che intendono beneficiare dell'iniziativa Retex sono invitati a presentare programmi operativi entro il termine di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le proposte di programmi operativi ricevute successivamente a tale data potranno non essere prese in considerazione dalla Commissione.

Durante la fase preparatoria la Commissione offrirà l'assistenza tecnica necessaria.

Tanto le autorità regionali e locali quanto le parti sociali dovrebbero cooperare all'elaborazione e all'attuazione dei programmi operativi, nel modo giudicato più opportuno per ogni Stato membro.

8. La corrispondenza relativa alla presente comunicazione va inviata al seguente indirizzo:

Sig. E. Landaburu,
Direttore generale
Direzione generale «Politiche regionali»
Commissione delle Comunità europee
200, rue de la Loi
B-1049 Bruxelles.

CORTE DI GIUSTIZIA

CORTE DI GIUSTIZIA

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

del 7 maggio 1992

nei procedimenti riuniti C-251/90 e C-252/90 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Sheriff Court of Grampian, Highland and Islands at Elgin): Procurator Fiscal contro Kenneth Gordon Wood e James Cowie ⁽¹⁾

(Pesca — Licenze — Condizioni)

(92/C 142/05)

(Lingua processuale: l'inglese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nei procedimenti riuniti C-251/90 e C-252/90, aventi ad oggetto domande di pronuncia pregiudiziale proposte alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Sheriff Court of Grampian, Highland and Islands at Elgin (Regno Unito, Scozia), nelle cause dinanzi ad essa pendenti tra Procurator Fiscal, Elgin e Kenneth Gordon Wood, e tra Procurator Fiscal Elgin e James Cowie, domande vertenti sull'interpretazione dell'art. 7 del Trattato CEE e degli artt. 2 e 3 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 gennaio 1976, n. 101, relativo all'attuazione di una politica comune delle strutture nel settore della pesca (GU n. L 20, pag. 19), la Corte (Sesta Sezione), composta dai sigg. F. A. Schockweiler, presidente di sezione; G. F. Mancini, C. N. Kakouris, M. Diez de Velasco e J. L. Murray, giudici; avvocato generale: G. Tesauero, cancelliere: H. A. Rühl, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 maggio 1992, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *L'art. 7 del Trattato CEE e l'art. 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) del Consiglio 19 gennaio 1976, n. 101, debbono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro, che condiziona l'accesso ai suoi contingenti di pesca alla concessione di una licenza, includa in tale licenza l'obbligo per il comandante dell'imbarcazione battente bandiera di tale Stato, di segnalare via radio la sua intenzione di passare da una zona CIEM ad un'altra, mentre invece tale condizione*

non si applica alle imbarcazioni battenti bandiera di altri Stati membri che pescano le stesse specie nelle stesse zone.

2. *Ai sensi dell'art. 15 del regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2241, che istituisce alcune misure di controllo delle attività della pesca, gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione una condizione quale quella precedentemente descritta, inserita nelle licenze rilasciate per le imbarcazioni battenti la loro bandiera e volta ad autorizzare la pesca nei limiti dei loro contingenti.*
3. *La mancata comunicazione di una misura nazionale di controllo, quale la condizione sopra descritta, non pregiudica la validità della stessa secondo il diritto comunitario.*

SENTENZA DELLA CORTE

(Seconda Sezione)

del 7 maggio 1992

nelle cause riunite C-258/90 e C-259/90: Pesquerias de Bermeo SA e Naviera Laida SA contro Commissione delle Comunità europee ⁽¹⁾

(Pesca — progetto di campagna di pesca sperimentale — Decisione della Commissione con cui si accerta che il progetto non risponde ai requisiti necessari per ottenere un contributo finanziario comunitario, ai sensi del regolamento del Consiglio n. 4028/86)

(92/C 142/06)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nelle cause riunite C-258/90 e C-259/90, Pesquerias de Bermeo SA e Naviera Laida SA, società di diritto spagnolo, con sede a Las Arenas-Guecho (Spagna), rappre-

⁽¹⁾ GU n. C 249 del 3. 10. 1990.

⁽¹⁾ GU n. C 269 del 25. 10. 1990.

sentate dagli avv.ti Antonio Ferrer Lopez Luis María Angulo Errazquin, del foro di Biscaglia, con domicilio eletto in Lussemburgo presso le studio degli avv.ti Arendt e Harles, 4, avenue Marie-Thérèse, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. José Luis Iglesias Buhigues), aventi ad oggetto domande di annullamento delle decisioni della Commissione, rispettivamente EXP/ES/1/90 e EXP/ES/2/90, del 6 giugno 1990, con cui si constata che i progetti di campagne di pesca sperimentale nelle acque della zona dell'Atlantico sud-occidentale non rispondono ai requisiti necessari per per la concessione di un contributo finanziario comunitario ai sensi del regolamento (CEE) del Consiglio 18 dicembre 1986, n. 4028, relativo ad azioni comunitarie per il miglioramento e l'adeguamento delle strutture nel settore della pesca e dell'acquicoltura (GU n. L 376, pag. 7), la Corte (Seconda Sezione), composta dai sigg. F. A. Schockweiler, presidente di sezione; G. F. Mancini e J. L. Murray, giudici; avvocato generale: C. Gulmann, cancelliere: sig. ra D. Louterman, amministratore principale, ha pronunciato, il 7 maggio 1992, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *I ricorsi sono respinti.*

2. *Le società ricorrenti sono condannate alle spese.*

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

del 7 maggio 1992

nel procedimento C-347/90 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Pretura di Milano): Aldo Bozzi contro Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali ⁽¹⁾

(*Interpretazione dell'art. 33 della sesta direttiva IVA*)

(92/C 142/07)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nel procedimento C-347/90, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'art. 177 del Trattato CEE, dalla Pretura di Milano, Sezione Lavoro, nel procedimento dinanzi ad essa

pendente fra Aldo Bozzi e Cassa nazionale di previdenza ed Assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori legali, domanda vertente sull'interpretazione dell'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU n. L 145 del 13 giugno 1977 pag. 1), la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori F. A. Schockweiler, presidente di sezione; G. F. Mancini, C. N. Kakouris, M. Diez de Velasco e J. L. Murray, giudici; avvocato generale: F. G. Jacobs, cancelliere: D. Triantafyllou, amministratore, ha pronunciato, il 7 maggio 1992, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

L'art. 33 della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev'essere interpretato nel senso che esso non osta all'istituzione o al mantenimento in vigore di un contributo avente le caratteristiche del contributo integrativo a favore della Cassa di previdenza, istituito in Italia a carico degli avvocati e dei procuratori legali.

SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

del 7 maggio 1992

nella causa C 70-91 P: Consiglio delle Comunità europee contro Anita Brems ⁽¹⁾

(*Dipendente — Nozione di figlio a carico — Persone equiparabili — Figlio del dipendente — Illegittimità delle disposizioni generali di esecuzione*)

(92/C 142/08)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria, la traduzione definitiva sarà pubblicata nella Raccolta della giurisprudenza della Corte)

Nella causa C-79/91 P, Consiglio delle Comunità europee (agenti: sigg. Arthur Alan Dashwood e Jorge Monteiro), avente ad oggetto il ricorso proposto contro la sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Terza Sezione) il 14 dicembre 1990 nella causa T-75/89, Anita Brems contro Consiglio delle Comunità europee e diretto all'annullamento di

⁽¹⁾ GU n. C 4 dell'8. 1. 1991.

⁽¹⁾ GU n. C 88 del 5. 4. 1991.

detta sentenza — altra parte del procedimento: Anita Brems, dipendente del Consiglio delle Comunità europee, residente a Relegem (Belgio), con l'avv. Jean-Noël Louis del foro di Bruxelles e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la Fuduciaire Myson SARL, 1, rue Glesener che ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto del tutto infondato, la Corte (Sesta Sezione), composta dai signori F. A. Schockweiler, presidente di sezione; G. F. Mancini, C. N. Kakouris, M. Díez de Velasco e J. L. Murray, giudici; avvocato generale: M. Darmon, cancelliere: J. A. Pompe, vicecancelliere, ha pronunciato, il 7 maggio 1992, una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1. *Il ricorso è respinto.*
2. *Il ricorrente è condannato alle spese.*

Ricorso del 16 aprile 1992 contro la Commissione delle Comunità europee presentato dalla Ditta Lezzi Pietro & Co. Srl

(Causa C-123/92)

(92/C 142/09)

Il 16 aprile 1992 la Ditta Lezzi Pietro & Co. Srl, rappresentata dall'avv. Wilma Viscardini Donà, con domicilio eletto in Lussemburgo, presso lo Studio dell'avv. Ernest Arendt, 8/10, Rue Mathias Hardt, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare nulla la decisione della Commissione del 24/10/1991 con la quale essa ha constatato che è giustificato procedere al recupero «a posteriori» dei dazi all'importazione in un caso particolare e respinto, conseguentemente, una domanda di applicazione dell'art. 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1697/79 ⁽¹⁾ presentata dall'Italia;
- condannare la Commissione alla rifusione delle spese e degli onorari di lite.

Motivi e principali argomenti

- Falso presupposto: la classificazione iniziale delle cipolle selvatiche di cui trattasi nella voce 0703 non

era errata, perché risultava dai regolamenti (CEE) n. 288/84 e 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾ e non può essere modificata né dalla Commissione né dagli Stati membri.

- Sussidiariamente, violazione dell'art. 5, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1697/79 che prevede un «diritto» a che non si proceda al recupero «a posteriori» dell'importo dei dazi a seguito di un errore delle autorità competenti a condizione che l'importatore abbia agito in buona fede: la ricorrente non era in grado di riconoscere l'errore dei servizi doganali italiani che risulta da un'errata informazione figurante nella Tariffa integrata comunitaria e dalla comunicazione della sua correzione ai predetti servizi da parte della loro amministrazione centrale solo «a posteriori» dell'importo.

- Violazione dell'art. 190 del Trattato CEE. La Commissione afferma che l'errore commesso dall'amministrazione italiana poteva essere rilevato dall'importatore, senza spiegare come esso avrebbe potuto conoscere una comunicazione correttiva dalla Commissione di cui era destinataria l'amministrazione italiana.

⁽²⁾ Rispettivamente relativi alla classificazione di merci nella sottovoce 0701H della TDC (GU n. L 33 del 4. 2. 1984, pag. 1) e alla Nomenclatura Combinata (GU n. L 256 del 7. 9. 1987).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, con ordinanza 24 febbraio 1992, nella causa tra 1) An Bord Co-operative Limited e 2) Compagnie Inter-Agra S.A. contro Intervention Board for Agricultural Produce

(Causa C-124/92)

(92/C 142/10)

Con ordinanza 24 febbraio 1992 pervenuta nella cancelleria della Corte di giustizia delle Comunità europee il 16 aprile 1992, nelle cause 1) An Bord Bainne Co-operative Limited e 2) Compagnie Inter-Agra S.A. contro Intervention Board for Agricultural Produce, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

⁽¹⁾ Relativo al recupero «a posteriori» dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento (GU n. L 197, del 3. 8. 1979, pag. 1).

1. Se sussista forza maggiore ai sensi del diritto comunitario e sotto il profilo del regolamento della Commissione (CEE) 765/86 ⁽¹⁾ allorché

- a) un'offerta in risposta ad un bando di gara comunitario per l'acquisto di burro a norma del regolamento (CEE) 765/86 è correlata dall'impegno scritto, conformemente a detto regolamento, che il burro verrà trasformato in butteroil ed esportato dall'area comunitaria in un determinato paese terzo;
- b) l'offerta è stata accettata dall'ente nazionale di intervento;
- c) le autorità competenti del paese terzo, in applicazione delle norme di legge ivi vigenti, hanno in seguito modificato le condizioni di qualità per il butteroil importato in modo da rendere impossibile (nonostante la diligenza dispiegata dal potenziale esportatore) la produzione di butteroil accettabile in base al burro acquistato mediante aggiudicazione nella gara, in modo da poterlo esportare in quel paese assolvendo gli impegni assunti;
- d) la modifica delle condizioni di qualità non è stata né pubblicata né comunicata all'interessato o potenziale esportatore in tempo utile ed ha costituito per lo stesso un evento imprevedibile.

2. Nel caso in cui la questione n. 1 sia risolta affermativamente, se la forza maggiore, nella fattispecie, impedisca l'incameramento della cauzione versata a norma del regolamento della Commissione (CEE) 765/86 ed in particolare della cauzione di gara versata a norma dell'art. 6 n. 1 del regolamento.

⁽¹⁾ GU n. L 72 del 15. 3. 1986, pag. 11.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Cour d'appel di Chambéry (Sezione sociale), con sentenza 17 marzo 1992, nella causa Società Mulox IBC contro il sig. Hendrick Geels

(Causa C-125/92)

(92/C 142/11)

Con sentenza 17 marzo 1992, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 aprile 1992, nella causa Società Mulox IBC contro il sig. Hendrick Geels, la Cour d'appel di

Chambéry (Sezione sociale) ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

se l'applicazione del criterio di competenza di cui all'art. 5-1 della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1969 richiede che l'obbligazione che caratterizza il contratto di lavoro sia stata eseguita per intero sul solo territorio dello Stato cui appartiene il giudice adito; o se sia sufficiente alla sua applicazione che una parte dell'obbligazione, eventualmente la parte principale, sia stata eseguita sul territorio di detto Stato.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, con ordinanza 25 febbraio 1992, nella causa H. J. Banks & Company Limited contro British Coal Corporation

(Causa C-128/92)

(92/C 142/12)

Con ordinanza 25 febbraio 1992, pervenuta nella cancelleria della Corte il 17 aprile 1992, nella causa H. J. Banks & Company Limited contro British Coal Corporation, la High Court of Justice, Queen's Bench Division, Commercial Court, ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

- 1) Se gli artt. 4, lett. d), 60, 65 e/o 66, n. 7, del Trattato CEECA si applichino a concessioni per l'estrazione di carbone grezzo ed alle relative condizioni in materia di canone e di pagamento.
- 2) Qualora la prima questione sia risolta nel senso che tali norme non si applicano:
 - i) se gli artt. 85 e 86 del Trattato CEE si applichino alle circostanze esposte nella prima questione;
 - ii) se l'art. 232, n. 1 del Trattato CEE influisca sulla soluzione della questione i).
- 3) Se gli artt. 4, lett. d), 60, 65 e/o 66, n. 7 del Trattato CEECA abbiano efficacia diretta e siano tali da dare origine a diritti che possono essere fatti valere da privati e che devono essere tutelati dal giudice nazionale.

- 4) Se il giudice nazionale abbia il potere e/o il dovere, in base al diritto comunitario, di disporre, ove risultino violati i suddetti articoli dei Trattati CECA e CEE, il risarcimento dei danni subiti in conseguenza di tale violazione.
- 5) In quale misura le soluzioni delle questioni 3 e 4 dipendano (se ne dipendono):
- i) da una precedente decisione della Commissione; e/o,
 - ii) dall'esaurimento dei rimedi (eventualmente) disponibili a questo riguardo, a norma del Trattato CECA; e/o,
 - iii) dall'esperimento delle fasi o delle procedure indicate nelle norme pertinenti.
- 6) Qualora la Commissione abbia adottato una decisione rispetto ad un reclamo, così come è accaduto con la decisione 23 maggio 1991, in quale misura un giudice nazionale sia vincolato da tale decisione:
- i) riguardo alle questioni di fatto decise dalla Commissione; e,
 - ii) riguardo all'interpretazione da parte della Commissione degli articoli del Trattato CECA.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema di Cassazione (Sezione I Civile) nel procedimento dinanzi ad essa pendente fra Soc. O. T. O. Spa e Ministero delle Finanze

(Causa C-130/92)

(92/C 142/13)

Con ordinanza 19 febbraio 1992 (pervenuta alla Cancelleria della Corte delle Comunità europee il 22 aprile 1992) emanata nella causa dinanzi ad essa pendente fra Soc. O. T. O. Spa e Ministero delle Finanze, la Corte Suprema di Cassazione ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se in base all'art. 12 del Trattato di Roma istitutivo della CEE — relativo al divieto di introduzione, tra gli Stati membri, di tasse equivalenti ai dazi doganali — per tassa equivalente a dazio doganale debba essere intesa soltanto quella che venga imposta in un paese membro della Comunità sui prodotti importati da altro paese membro, oppure invece si debba intendere anche l'imposta che — pur non incidendo direttamente sulle importazioni — renda, di fatto, un prodotto proveniente da un paese

terzo, economicamente più conveniente rispetto allo stesso tipo di prodotto proveniente da un paese membro. E ciò con particolare riguardo all'ipotesi che questo trattamento sfavorevole per il paese membro della Comunità derivi dal fatto che, in applicazione della nuova imposta, il valore imponibile del prodotto immesso nel mercato comunitario dal paese membro, qualora si tratti di prodotto precedentemente importato da un paese terzo, risulterà (a differenza di quello dei beni provenienti da paesi terzi) accresciuto degli oneri per l'immissione in libera pratica di quel prodotto.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal, con ordinanza 14 ottobre 1991, nella causa sig.ra F. M. Roberts contro Birds Eye Walls Ltd

(Causa C-132/92)

(92/C 142/14)

Con ordinanza 14 ottobre 1991, pervenuta nella cancelleria della Corte il 24 aprile 1992, nella causa sig.ra F. M. Roberts contro Birds Eye Walls Ltd, la Court of Appeal ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1. Se costituisca violazione dell'art. 119 del Trattato CEE da parte di un datore di lavoro il fatto di gestire in piena autonomia una cassa pensioni privata, utilizzando una formula comune per uomini e donne ex dipendenti, per mezzo della quale è calcolata per essi la medesima pensione globale (somma di quelle del datore di lavoro e dello Stato), dal totale della quale risulta dedotta quella parte della pensione statale rispetto alla quale erano stasti versati contributi da parte del datore di lavoro e dell'ex dipendente durante il periodo di lavoro di quest'ultimo, valido ai fini pensionistici, presso il datore di lavoro, e il datore di lavoro versa direttamente al dipendente l'equivalente di tale riduzione, nell'intento di equiparare la pensione globale (calcolata in base alla formula comune) per uomini e donne ex dipendenti, col risultato che tra i 60 e i 65 anni di età il datore di lavoro versa meno alla dipendente che al dipendente, poiché per la donna ex dipendente è operata una trattenuta, avendo essa diritto alla pensione statale sin dall'età di 60 anni, mentre nessuna trattenuta del genere è operata per l'uomo ex dipendente, non avendo egli diritto alla pensione statale fino ai 65 anni di età.

2. Se sulla soluzione da dare alla prima questione incida il fatto che la donna non abbia diritto alla pensione statale poiché, essendo sposata, essa può scegliere tra il pagamento di contributi previdenziali ad aliquota piena a favore del sistema previdenziale nazionale (per avere un proprio pieno diritto a una pensione statale completa) e il pagamento ad aliquota ridotta, opzione che non le conferisce il diritto alla pensione statale (o glielo attribuisce solo in misura ridotta), e sceglie quest'ultima possibilità.
3. Se sulle soluzioni delle precedenti questioni incida il fatto che la dipendente, pur non avendo diritto a pensione statale di vecchiaia (o avendolo solo in misura ridotta), abbia di fatto un diritto a una pensione di reversibilità di ammontare pari alla piena pensione statale, e la riscuota.

Cancellazione dal ruolo della causa C-229/91 P (*)

(92/C 142/15)

Con ordinanza 6 aprile 1992 il presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee ha disposto la cancellazione dal ruolo della causa C-229/91 P: Automobiles Peugeot e Peugeot SA contro Commissione delle Comunità europee, Eco System SA, Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC) e governo del Regno Unito.

(*) GU n. C 291 dell'8. 11. 1991.

TRIBUNALE DI PRIMO GRADO**Ricorso della Vereniging van Samenwerkende Prijsregulende Organisaties in de Bouwnijverheid contro Commissione delle Comunità europee, proposto il 13 aprile 1992**

(Causa T-29/92)

(92/C 142/16)

Il 13 aprile 1992 il Tribunale di primo grado delle Comunità europee è stato adito dalla Vereniging van Samenwerkende Prijsregelende Organisaties, con sede in Amersfoort e a., rappresentati dall'avv. L. H. Van Lennep, del foro di Gravenhange, e dall'avv. E. H. Pijnacker Hordijk, del foro di Amsterdam con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'ufficio dell'avv. L. Frieden, 6, avenue Guillaume, con un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare l'atto della convenuta, denominato, «Decisione della Commissione del 5 febbraio 1992 relativa ad un procedimento in forza dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.572 e IV/32.571 — Industria della costruzione nei Paesi Bassi)» giuridicamente inesistente;

- dichiarare nulla la decisione della Commissione 5 febbraio 1992 relativa ad un procedimento in forza dell'art. 85 del Trattato CEE (IV/31.572 e IV/32.571 — Industria della costruzione nei Paesi Bassi (*));

- adottare ogni ulteriore misura che il Tribunale ritenga opportuna;

- condannare la convenuta alle spese di causa inclusi i costi relativi al ricorso per provvedimenti urgenti ai sensi dell'art. 185 e 186 del Trattato CEE.

Mezzi e principali argomenti

1. In applicazione dei criteri che il Tribunale ha sviluppato nella sentenza 27 febbraio 1992 nelle cause riunite T-79/89 e a., PVC, si giunge alla conclusione che la Commissione non ha adottato nei confronti dei ricorrenti alcuna decisione.
2. Violazione dell'art. 85, n. 1 e 3 del Trattato, in particolare del principio di motivazione in quanto la Commissione non ha tenuto conto, o quantomeno non ne ha tenuto conto in modo completo, della particolare natura del settore dell'industria della costruzione in Olanda e delle difficoltà che ivi si presentano.

(*) GU n. L 92 del 7. 4. 1992, pag. 1.

3. Violazione dell'art. 85, n. 1 del Trattato, per il fatto che la Commissione non ha definito i mercati in considerazione, o quantomeno li ha definiti in modo ingiusto.
4. Violazione dell'art. 85, n. 1 del Trattato, in particolare del principio di motivazione, per il fatto che la Commissione ha ommesso di considerare la portata e gli effetti sulle relazioni di concorrenza delle menzionate disposizioni in considerevole misura e ha ritenuto, su basi evidentemente ingiuste, che le regole della SPO limitino, ostacolino o falsino il gioco della concorrenza in modo rilevante.
5. Violazione dell'art. 85, n. 1 del Trattato, in particolare del principio di motivazione, per il fatto che la Commissione ha ritenuto su basi ingiuste che le regole della SPO influenzano in modo sensibilmente sfavorevole il commercio tra gli Stati membri.
6. Violazione dell'art. 4, n. 2, sub 1 del regolamento n. 17, per il fatto che la Commissione ha ritenuto che le predette disposizioni della UPR fossero soggette all'obbligo di «comunicazione».
7. Violazione dell'art. 85, n. 3 del Trattato, in particolare del principio della motivazione per il fatto che, nel caso di specie sono state soddisfatte le condizioni per la concessione di un'esenzione d'imposta conformemente a detta disposizione e in ogni caso il diniego di detta esenzione è basato su basi del tutto insufficienti dal punto di vista fattuale e in diritto.
8. Violazione dell'art. 85, n. 1 e 3 del Trattato, in particolare del principio di motivazione, o quantomeno eccesso di potere, per il fatto che la Commissione con la decisione delle menzionate misure non ha tenuto in alcun conto delle proposte di modifica avanzate dalla SPO nel contesto della comunicazione e in ogni caso l'implicito rifiuto di dette proposte di variazione è basato, nella decisione impugnata, su un fondamento insufficiente in diritto e in fatto.
9. Violazione dell'art. 85, n. 3 del Trattato, in particolare del principio di proporzionalità e del principio della sussidiarietà, per il fatto che la Commissione, non ha tenuto alcun conto delle negative conseguenze del suo intervento sui rapporti di concorrenza sul mercato considerato, o quantomeno ne ha tenuto conto in modo insufficiente.

10. Violazione dell'art. 15, n. 2 del regolamento n. 17, in particolare abuso di potere, per il fatto che la Commissione ha imposto un'ammenda alla ricorrente.

Ricorso del sig. Francis Wattiau contro il Parlamento europeo, presentato il 22. 4. 1992

(Causa T-31/92)

(92/C 142/17)

Il 22 aprile 1992 il sig. Francis Wattiau, residente in L-8142 Bridel, con l'avv. G. Vandersanden, del foro di Bruxelles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio dell'avv. Alex Schmitt, 62, rue Guillaume, ha proposto un ricorso contro il Parlamento europeo.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso ricevibile ed accoglierlo;
- annullare conseguentemente la decisione 10 luglio 1991 con cui l'Ufficio del Parlamento europeo ha nominato il sig. Garth Davies direttore presso la Divisione dell'Informatica e delle Telecomunicazioni;
- condannare il convenuto alle spese.

Mezzi e principali argomenti:

Il ricorrente deduce la violazione del procedimento di nomina, in particolare degli artt. 4 e 29 dello Statuto del personale delle Comunità europee, sostenendo che il posto controverso è stato coperto senza un previo avviso di posto vacante che consentisse ai dipendenti interessati al posto di presentare la loro candidatura. Egli osserva, infatti, che dopo che il direttore presso la Direzione dell'Informatica aveva lasciato il suo posto, è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un avviso di assunzione volto a coprire detto posto mediante l'assunzione di un agente temporaneo; il comitato di selezione designato per esaminare le candidature ha redatto un elenco di candidati idonei a occupare tale posto e l'ha trasmesso all'autorità che ha il potere di nomina, ma questa, ritenendoli non adatti, ha deciso di non tener conto di questo procedimento e di nominare d'ufficio, mediante promozione e senza iniziare un procedimento interno, un dipendente del Parlamento. Il ricorrente ritiene che ciò costituisca un vizio di procedimento flagrante ed inammissibile e che tale modo di procedere sia pregiudizievole tanto per l'interesse degli eventuali dipendenti candidati quanto per l'interesse del servizio.

Il ricorrente rileva che i potenziali candidati non hanno potuto manifestarsi a causa dell'avviso di assunzione inteso a nominare un agente temporaneo, e quindi concorrere in condizioni di oggettiva parità alla promozione; il dipendente nominato ha quindi beneficiato di una promozione senza che si sia proceduto allo scrutinio per merito comparativo dei dipendenti che avevano i requisiti per essere promossi. Ne conclude che il convenuto ha violato l'art. 45 dello Statuto.

Il ricorrente sostiene del pari che il convenuto, adottando un procedimento di nomina in flagrante contrasto con le norme statutarie vigenti in materia, ha disatteso l'elementare osservanza della buona gestione e di detta corretta amministrazione.

Il ricorrente deduce infine lo sviamento di procedura.

III

(Informazioni)

COMMISSIONE

Programma di cooperazione internazionale sulla valutazione delle conseguenze dell'incidente della centrale nucleare di Chernobyl**Invito a presentare proposte di progetto**

(92/C 142/18)

Attuazione di un programma di cooperazione internazionale sulla valutazione delle conseguenze dell'incidente della centrale nucleare di Chernobyl, in seguito ad un accordo fra la Commissione delle Comunità europee, la repubblica di Belarus, la federazione russa-Russia e l'Ucraina, da svolgersi presso il centro internazionale di ricerca di Chernobyl (CHECIR).

In seguito alla sua comunicazione al Consiglio [SEC(91) 220 def.], dell'ottobre 1991, la Commissione delle Comunità europee ha avviato dei progetti sperimentali coordinati (ECP) sugli effetti ambientali e dei progetti di studio congiunti (JSP) sulla gestione delle situazioni di emergenza.

La Commissione intende ampliare la cooperazione stipulando altri contratti con istituti comunitari attivamente impegnati nel settore della radioprotezione, nell'ambito dei citati ECP e JSP. La Commissione finanzia circa il 50 % dei lavori degli organismi contraenti; la durata prevista è di 12 mesi, lo stanziamento è approssimativamente di 4 000 000 di ecu. Gli organismi interessati al presente invito devono specificare il progetto a cui intendono prendere parte ed allegare una descrizione tecnica dettagliata (5 pagine, al massimo) dei lavori proposti. Dato l'attuale stato di avanzamento dei progetti e al fine di mantenere un'alta efficienza, il numero dei progetti accolti sarà molto limitato. La Commissione terrà conto del parere del Comitato consultivo in materia di gestione e di coordinamento circa la pertinenza dei progetti presentati e, sulla base di quelli ritenuti idonei, creerà una struttura organizzativa adeguata.

Gli organismi in possesso dei requisiti sono invitati a presentare proposte.

Il termine ultimo per la presentazione dei progetti è il 10. 7. 1992 (17.00).

Tutta la corrispondenza relativa al presente invito deve essere indirizzata a:

— Commissione delle Comunità europee, DG XII-D-3, unità ricerca radioprotezione, rue Montoyer 75, B-1040 Bruxelles.

Altre informazioni relative a temi specifici di ricerca sono disponibili su richiesta.

Gli argomenti di ricerca, oggetto degli studi congiunti delle strutture multinazionali sotto il coordinamento della Commissione, riguardano i settori che seguono.

A. Progetti sperimentali coordinati

1. Contaminazione delle superfici da parte di sostanze in risospensione.

- a) Rischi connessi all'inalazione di particelle in risospensione di dimensioni inferiori a 10 µm.
- b) Rilevanza delle particelle grandi nel trasferimento di sostanze.
- c) Identificazione e caratterizzazione delle fonti di risospensione.
- d) Rischi connessi all'inalazione di particelle in risospensione di dimensioni superiori a 10 µm.
- e) Misurazioni delle risospensioni al di fuori dei territori dell'ex-Unione sovietica.

2. Trasferimento di radionuclidi attraverso l'ambiente terrestre a prodotti agricoli e ad animali, inclusa l'azione di trattamenti chimico-agricoli.

- a) Migrazione di radionuclidi in sistemi di terreno differenti.
- b) Trasferimento di radionuclidi verso e fra le piante.
- c) Azione dei trattamenti agricoli sul trasferimento dei radionuclidi dai terreni alle piante.
- d) Trasferimento dei radionuclidi agli animali e ai prodotti agricoli in genere.
- e) Modellazione.

3. Modellazione e studio dei meccanismi di trasferimento di materiale radioattivo dagli ecosistemi terrestri agli organismi acquatici.

- a) Quantificazione della mobilità del cesio radioattivo dai sedimenti di acqua dolce e dai terreni inondata, ruolo dell'argilla nell'immobilità a lungo termine.
- b) Ruolo della risospensione di particelle e successivo riequilibrio dei radionuclidi come mezzo potenziale di rimobilizzazione.
- c) Concentrazione di radionuclidi nelle specie ittiche a livelli trofici differenti.
- d) Ruolo dell'età e delle dimensioni sull'assorbimento dei radionuclidi nei pesci.

4. Valutazione e sviluppo di strategie di decontaminazione per differenti situazioni ambientali, valutazione della loro efficacia ed altri impatti.

- a) Strategie di decontaminazione.
- b) Decontaminazione dei terreni.
- c) Trattamento di legume radioattivo e trattamento preliminare di rifiuti organici.
- d) Decontaminazione di aree urbane e di macchinari.
- e) Decontaminazione attraverso il trattamento degli alimenti.
- f) Integrazione dei risultati e analisi delle strategie di decontaminazione.

5. Comportamento dei radionuclidi in ecosistemi naturali e semi-naturali (foreste, paludi, brughiere, ecc.).

- a) Migrazione verticale nel terreno in funzione della forma fisico-chimica del radionuclide.

- b) Disponibilità dei radionuclidi per il trasferimento fra strati di terreno e l'assorbimento da parte delle piante in funzione delle forme fisico-chimiche dei radionuclidi in soluzione nel terreno.
- c) Ruolo della decomposizione dei rifiuti sulla disponibilità e sulla migrazione dei radionuclidi.
- d) Ruolo dei micromiceti nella migrazione del radionuclide.
- e) Assorbimento e trasferimento dei radionuclidi negli animali selvatici.

B. Progetti di studi congiunti

1. Sistemi in linea e in tempo reale di supporto decisionale nella gestione di situazioni di emergenza al di fuori del sito, in seguito ad incidente nucleare.

- a) Tecniche di assimilazione dati per sistemi di gestione in tempo reale.
- b) Efficacia delle contromisure che implicano spostamento di popolazione.
- c) Contromisure agricole.
- d) Contaminazione di sistemi di acque di superficie.
- e) Funzionamento dei sistemi di supporto decisionale.

2. Sviluppo e applicazione di tecniche idonee a stabilire i livelli di intervento in caso di incidenti nucleari.

- a) Descrizione cronologica delle contromisure adottate in seguito all'incidente di Chernobyl.
- b) Studio dei fattori sociali e psicologici.
- c) Quadro teorico di intervento.
- d) Distribuzione delle esposizioni a radiazione nelle popolazioni colpite.
- e) Sistema d'ausilio decisionale atto a stabilire i livelli di intervento.

Notifica preventiva di una concentrazione
(Caso n. IV/M.222 — Mannesmann/Hoesch)

(92/C 142/19)

1. In data 27 maggio 1992 è pervenuta alla Commissione la notifica di una proposta di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio (¹). Con questa operazione la Mannesmannröhre-Werke AG (MRW), una controllata della Mannesmann AG, e la Hoesch AG trasferiranno le loro attività nel campo dei tubi di acciaio ad alta precisione alla Mannesmann Hoesch Präzisionsrohr GmbH (MHP) della quale determinano ciascuna il 50 % delle azioni. Inoltre la MRW acquisirà il 50 % dell'azioni della Gebr. Fuchs GmbH, una controllata della Hoesch che produce tubi di acciaio a non alta precisione. L'operazione darà quindi luogo a una concentrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 (acquisizione controllo congiunto).

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- per Mannesmann AG: ingegneria e costruzioni, tubi, componenti idraulici e componenti per veicoli;
- per MRW: produzione e distribuzione tubi di acciaio ad alta precisione e non;
- per MHP: produzione e distribuzione tubi di acciaio ad alta precisione;
- per Fuchs: produzione e distribuzione tubi di acciaio a non alta precisione;
- per Hoesch: produzione e distribuzione di acciaio e di utensili metallici.

3. A seguito di un esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. Tuttavia si riserva la decisione finale sul punto in questione.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare le loro eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni debbono pervenire alla Commissione non oltre dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione. Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per fax [fax n. (32-2) 236 43 01] o tramite il servizio postale, indicando il numero di caso IV/M.222 — Mannesmann/Hoesch, al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Concorrenza (DG IV)
Task Force Fusioni
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles.

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 21. 9. 1990, pag. 13.

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. IV/M.221 — ABB/BREL)

(92/C 142/20)

Il 26 maggio 1992 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Concorrenza (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles

Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata
(Caso n. IV/M.224 — Volvo/LEX)

(92/C 142/21)

Il 21 maggio 1992 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato comune. La decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio. I terzi sufficientemente interessati potranno ottenere una copia della decisione facendone richiesta scritta al seguente indirizzo:

Commissione delle Comunità europee
Direzione generale Concorrenza (DG IV)
Merger Task Force
Avenue de Cortenberg 150
B-1049 Bruxelles.

INFO 92

La base di dati comunitaria specializzata nella conoscenza degli obiettivi del mercato unico

Helpdesk Eurobases:

fax : + 32 (2) 236 06 24

phone : + 32 (2) 235 00 03

INFO 92 contiene l'informazione essenziale per saperne di più sul 1992.

INFO 92 offre al pubblico un vero e proprio manuale di «istruzioni per l'uso» del grande mercato interno. INFO 92 è un inventario permanente: le proposte della

Commissione sono seguite metodicamente; ciascuno degli avvenimenti principali viene riassunto e situato nel suo contesto.

L'informazione è completa fino all'ultima tappa: la trasposizione delle direttive nell'ordine giuridico interno degli Stati membri.

Facile da utilizzare, INFO 92 è accessibile a tutti.

Infatti, INFO 92 permette la consultazione delle informazioni su schermi video mediante ricorso ad una vasta gamma di apparecchi di grande diffusione collegati a reti specializzate nel trasferimento di



dati. Per la rapidità di trasmissione, per le possibilità di aggiornamento quasi istantaneo (all'occorrenza, più volte al giorno), per le procedure di dialogo che non richiedono alcun apprendimento preliminare, INFO 92 è adatta sia al più vasto

pubblico sia agli ambienti professionali.

Il sistema utilizzato consente un facile accesso alle informazioni, grazie ad una scelta di programmi, proposti all'utente, e alla struttura logica di presentazione dell'informazione, conforme al «Libro bianco» e allo svolgimento del processo decisionale nelle istituzioni.

L'utente può rivolgersi anche agli uffici di rappresentanza della Commissione oppure, per le PMI, agli Eurosportelli aperti in tutte le regioni della Comunità.




**UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI
DELLE COMUNITÀ EUROPEE**
Lussemburgo

EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS
(INVENTARIO DOGANALE EUROPEO DELLE SOSTANZE CHIMICHE)

Una guida alla classifica doganale dei prodotti chimici nella nomenclatura combinata
Versione inglese - Aggiornamento nomenclatura combinata 1991

EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS
A guide to the tariff classification of chemicals in the Combined
Nomenclature



Quest'opera comprende:

- più di 32 000 denominazioni chimiche (denominazioni comuni accettate internazionalmente, denominazioni sistematiche e sinonimi).

Quest'opera offre:

- la possibilità di conoscere immediatamente la classificazione tariffaria (voce e sottovoce) dei prodotti chimici nella tariffa doganale delle Comunità europee a partire dalla denominazione, dal n. CAS (Chemical Abstracts Service Registry Number) o dal n. CUS (Customs Union and Statistics).
- La nomenclatura di questa tariffa (nomenclatura combinata) è basata sulla nomenclatura del «Sistema Armonizzato di designazione e codificazione delle merci» utilizzata a livello mondiale.

BOLLA DI ORDINAZIONE DA RINVIARE A:
Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo

Vorrei ordinare **EUROPEAN CUSTOMS INVENTORY OF CHEMICALS:**

1991 - 643 pagine

ISBN: 92-826-0529-9

N. di catalogo: CM-60-91-854-EN-C

Prezzo al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 66,00

Nome:

Indirizzo:

..... Tel:

Data: Firma:

1 ECU = 1 550 LIT